

## Protocolli e Linee Guida a confronto per l'affidamento dei figli

Pezzuolo S.\*\*

Giampieri G.P.\*

Nell'ambito della psicologia forense spesso gli psicologi sono chiamati ad occuparsi di consulenze in materia di affidamento dei figli.

Il presente contributo nasce dall'idea di mettere a confronto un protocollo italiano, *il Protocollo per L'affidamento dei Figli* redatto a Milano il 17 marzo 2012, e due protocolli americani, le *Guidelines for Child Custody Evaluation in Family Law Proceedings* dell'A.P.A. (American Psychology Association) e i *Practice Parameters for Child Custody Evaluation* dell'A.A.C.A.P. (American Academy Child and Adolescent Psychiatry)<sup>1</sup>. Nel corso di tale operazione la nostra attenzione è stata attratta da alcune differenze che emergevano in modo netto tra il protocollo italiano da una parte e quelli americani dall'altra; differenze, queste, che abbiamo voluto porre all'attenzione dei lettori al fine di proporre spunti di riflessione critica ed approfondimento in grado di suscitare il dibattito e la consapevolezza su questioni che riguardano le consulenze in questo ambito specifico.

Possiamo rappresentare gli ambiti ai quali abbiamo dedicato particolare attenzione sintetizzandoli in tre questioni che esamineremo qui di seguito:

- 1) Inquadramento teorico di riferimento: clinica *versus* forense;
- 2) Contesto sociale e culturale di appartenenza;
- 3) La psicodiagnostica forense in ambito di affidamento minori;

### ❖ *Inquadramento teorico di riferimento: clinica versus forense:*

Protocollo di Milano 2012	Guidelines A.P.A. 2010 <sup>2</sup>	A.A.C.A.P. Practice Parametres 1997 <sup>3</sup>
8. L'esperto ricorre ad una metodologia affidabile e pertinente. Nella sua valutazione l'esperto impiega più strumenti al fine di garantire accuratezza e obiettività. Utilizza pertanto metodi integrati e strumenti di osservazione che permettono di formulare ed esplorare più ipotesi alternative cercando di	4. Gli psicologi si sforzano di avere e mantenere una competenza specializzata. <b>Ratio.</b> Le leggi cambiano, i metodi esistenti si raffinano e sono identificate nuove tecniche. Nelle valutazioni sulla custodia, le competenze generali nella valutazione clinica sui bambini,	IL RUOLO DEL VALUTATORE Fare una valutazione forense ampia e complica il ruolo abituale del clinico di diagnosticare e trattare i disturbi psichiatrici ed aggiunge importanti questioni di competenza, di azione e di etica.  La competenza per lo specialista

❖\*\* Psicologia Giuridica e Scienze Criminologiche;

❖\* Biologo, Psicologo, Psicologia Giuridica, Giudice Onorario

1 L'A.P.A. è L'associazione che riunisce gli psicologi Statunitensi; l'A.A.C.A.P. è l'associazione americana dei neuropsichiatri infantili;

2 Ibidem;

3 Ibidem;

<p>evitare fallacie logiche o bias cognitivi (errori inferenziali sistematici). Egli rende nota la propria impostazione teorica di riferimento ed esplicita altresì i processi inferenziali attraverso i quali arriva alle sue conclusioni.</p> <p>2.3 L'esperto presta altresì attenzione alla distinzione tra i fatti e le riflessioni/conclusioni professionali a cui perviene, cercando di separare gli elementi descrittivi e di racconto da quelli interpretativi.</p>	<p>adulti e famiglie è necessaria ma di per sé non sufficiente. La corte si attende che gli psicologi dimostrino un livello di esperienza che metta in luce una comprensione contestuale, una integrazione forense ed allo stesso tempo le capacità di testare e di intervistare.</p>	<p>forense è cruciale perché un clinico ben competente con un retroterra di valutazione, diagnosi e trattamento deve dimostrare importanti abilità aggiuntive che includono uno stile di intervista, una comprensione delle dinamiche interpersonali una vasta conoscenza dello sviluppo infantile ed adulto e una dimestichezza con le leggi sulla famiglia e sui procedimenti legali nelle varie giurisdizioni locali.</p>
--	---	--

Entrambi i protocolli americani convergono su un concetto comune: per il consulente forense chiamato ad esprimersi nei procedimenti inerenti la custodia dei minori, le competenze generali sulla valutazione clinica sono necessarie ma non sufficienti. La preparazione dello psicologo forense deve includere la sua abilità di comprendere il contesto, la sua conoscenza delle leggi e, infine, la sua capacità di condurre le interviste e di testare i soggetti. Con l'enfaticizzazione di tale concetto gli autori americani affermano una realtà che per loro appare inconfutabile: la psicologia forense è un territorio di confine tra psicologia e giurisprudenza, all'interno del quale i costrutti psicologici devono tradursi e diventare consustanziali ai precetti legislativi e alla *ratio* che li sottende. In altri termini, la psicologia deve fornire elementi concreti, oggettivi, e scientificamente fondati chiamati in ambito giuridico fatti, che concorrano al convincimento del giudice, senza produrre mere esercitazioni ipotetico-induttive che rimandano a teorie olistiche sulla realtà e sullo sviluppo umano.

Di fronte alla presa di posizione dei protocolli americani, quello di Milano afferma invece la necessità di rendere nota la propria impostazione teorica e di esplicitare i processi inferenziali attraverso i quali si perviene alle proprie conclusioni. La frase, enunciata in siffatto modo, lascia intendere che l'impostazione teorica soggiace, in qualche modo, ai processi inferenziali che a loro volta presiedono allo sviluppo delle conclusioni del consulente. Rispetto a questa argomentazione la prima osservazione che ci sentiamo di condurre riguarda il ricorso al termine *inferenza*, del tutto estraneo ai protocolli americani. In genere questo termine sta a indicare un processo attraverso il quale si deduce una conseguenza a partire da una o più premesse, che possono consistere sia in una teoria di riferimento che in un insieme di dati. Il ricorso all'enunciazione della teoria di appartenenza dimostra, dunque, come in Italia nel lavoro psicologico-forense esista ancora un dualismo tra una metodologia che permette di trarre conclusioni sulla base di fatti ed un altro tipo di metodologia che invece prevede la possibilità di trarre conclusioni sulla base di interpretazioni e di inferenze condotte a partire da teorie precostituite. Che si tratti in effetti proprio di un dualismo, lo

dimostrano le parole dello stesso protocollo di Milano laddove, in altra sezione, affermano che il consulente deve cercare di separare gli elementi descrittivi e di racconto da quelli interpretativi, confermando con ciò la presenza di elementi fattuali accanto alla possibilità di una loro interpretazione. L'espressione 'deve cercare' risulta particolarmente critica dal momento che rimanda ad una sorta di dichiarazione di intenti e non ad una indicazione precisa e rigorosa, come dovrebbe invece convenire ad un lavoro scientifico e professionale. Una relazione tecnica, com'è quella espressa in ambito forense, deve giungere a delle conclusioni scientifiche, non basta che si limiti a 'cercare di esserlo'.

Sempre nell'ottica della differenza individuata a tale proposito tra i documenti americani e quello milanese, ci si accorge che il protocollo A.A.C.A.P., quando parla del colloquio con i genitori, enuncia le aree di interesse che devono essere affrontate al fine di avere un quadro esaustivo della situazione. Lo stesso protocollo sostiene che l'eventuale lettore dovrebbe essere capace di comprendere il modo con cui si è giunti alle conclusioni e i dati (non le teorie) in supporto delle stesse. A fronte di queste indicazioni il protocollo di Milano parla invece di indicare "l'approccio teorico-metodologico di riferimento utilizzato per impostare e valutare le risultanze cliniche dei colloqui"<sup>4</sup>. Gli esperti statunitensi quando parlano di lavoro psicologico-forense con il termine *clinica* intendono il lavoro diagnostico, la conduzione di un'intervista che esplori le diverse aree di interesse o la somministrazione di test; in Italia la parola *clinica*, utilizzata in ambito psicologico forense, porta con sé inevitabilmente, ancora, le questioni di una teoria di riferimento che permetta la produzione di interpretazioni del materiale raccolto. La differenza salta nuovamente all'occhio: da una parte si parla di logiche chiare e comprensibili tramite le quali arrivare ad una conclusione a partire dalle risultanze dei colloqui, dall'altra si parla di teoria per valutare le stesse risultanze cliniche.

A tale proposito è bene specificare che le nostre argomentazioni non intendono propagandare il sostegno ad un atteggiamento ingenuo ed ateoretico, dal momento che, come dice il filosofo ed epistemologo Gadamer<sup>5</sup>, l'uomo è, per sua stessa natura, un soggetto teoretico, dal momento che tende costantemente a sistematizzare il sapere empirico che sviluppa nel corso delle proprie attività. Più nello specifico, tutto il problema da un punto di vista epistemologico ruota intorno al rapporto tra teoria, prassi e tecnica ed è per questo che a sostegno di quanto affermiamo prendiamo le mosse dalla posizione di Gadamer. Il consulente, secondo il nostro pensiero, è obbligato a farsi carico della problematica attuazione di un sapere che deve risultare, per un verso, sistematizzato, confrontabile e comunicabile a tutti, "quindi sganciabile dal contesto pratico dell'azione, ma che,

---

4 Protocollo di Milano; 17 Marzo 2012, punto 2.3 pag. 10;

5 Gadamer, H. G., (1994): *Dove si Nasconde la Salute*; Milano, Raffaello Cortina, pag. 21;

per altro verso, deve essere impiegato ogni volta nelle situazioni, sempre nuove, dell'agire stesso"<sup>6</sup>. Problematiche pesanti, queste ultime, in grado di sfociare in un conflitto, soprattutto se il sapere teorico risulta di tipo olistico. È in questa situazione che, seguendo Gadamer, spetta alla "facoltà di giudizio (e non, ancora una volta, all'insegnamento e all'apprendimento) riconoscere quando in una data situazione bisogna applicare un sapere di carattere generale"<sup>7</sup>. È proprio a questa facoltà di giudizio che noi ci appelliamo per il ruolo di consulente psicologo: una facoltà che gli permetta, come dice sempre il nostro Autore, nel far fronte al caso specifico, di saper dominare il proprio sapere, di aver la possibilità di distaccarsene. Quella stessa capacità a cui allude Platone, citato da Gadamer, quando afferma: "Il campione nella corsa è colui che sa anche correre «lentamente» meglio di chiunque altro, il sapiente è anche in grado di mentire in tutta tranquillità"<sup>8</sup>. Se risulta evidente che molti psicologi fanno riferimento a determinate scuole di pensiero, è altrettanto evidente che molti professionisti hanno un *proprio* insieme teorico di riferimento che può risultare più o meno prossimo a tale scuole; ognuno di noi sviluppa in continuazione un proprio sapere teorico, ciò che conta, e in questo siamo supportati dai protocolli americani, è che il consulente psicologo quando viene chiamato ad occuparsi di un caso abbia proprio questa facoltà di giudizio che gli permetta di distaccarsi dal proprio sapere teorico al fine di scegliere le metodologie e gli strumenti più opportuni al nuovo caso che deve affrontare. Il ricorso agli strumenti psicologici di valutazione e diagnosi ci permette infine un ulteriore ricorso alle parole di Gadamer. Per quest'ultimo, infatti, gli strumenti scientifici ed il loro utilizzo rimandano alla tecnica, la *téchne* greca, termine quest'ultimo con il quale "non s'intende l'applicazione pratica di un sapere teorico, ma una forma peculiare di sapere pratico"<sup>9</sup>. Un sapere pratico che deriva dall'esperienza e dalla attenta analisi di una situazione che si presenta ogni volta in modo differente. In altri termini, la scelta degli strumenti ai fini della consulenza forense deve essere compiuta non sulla base del proprio sapere teorico di appartenenza, ma sulla base della capacità del consulente di valutare la situazione contingente e dalla sua conoscenza degli strumenti. La correttezza dell'utilizzo di uno strumento non dipende dalla teoria di riferimento, dunque, ma dalla validità a misurare ciò che si indaga e dal corretto utilizzo dello strumento stesso.

In questo senso ci riesce, dunque, difficile comprendere il perché, anche nel caso dei procedimenti sulla custodia dei bambini, non possano valere le stesse raccomandazioni presenti nella Carta di Noto del 2011<sup>10</sup>, redatta per le perizie in caso di abuso. In quest'ultimo documento si fa riferimento a metodologie evidence-based ed a strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni) che

---

6 *Ibidem*, pag. 22;

7 *Ibidem*, pag. 23, il testo riportato tra parentesi è dell'autore;

8 *Ibidem*, pag. 29;

9 *Ibidem*, pag. 40;

10 Carta di Noto – III, punto 1 comma b;

possiedano le caratteristiche della ripetibilità e siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica; con ciò i termini *interpretazione dei dati* ed *esplicitazione dei modelli teorici utilizzati* sembrano riferirsi conseguentemente solo alla lettura dei dati e non all'operazione di considerare i contenuti espressi nei colloqui come segni indiziari di una verità che li trascende.

In considerazione di questo insieme di osservazioni, è auspicabile che i termini di *interpretazione* e di *teoria di appartenenza* siano lasciati definitivamente al lavoro clinico, intendendo con ciò, il rapporto tra il terapeuta ed il proprio paziente all'interno di un setting: il luogo elettivo cioè tali procedimenti. Auspichiamo, di contro, un dibattito che faccia scomparire questi termini dalle pratiche della psicologia forense, in quanto forieri di confusione e in quanto capaci di introdurre nuovamente pratiche cliniche basate sull'induzione e sull'abduzione all'interno delle operazioni di consulenza.

Riteniamo che la preparazione e l'esperienza del consulente, sia esso di ufficio che di parte, consista nel saper far emergere il maggior numero di contenuti durante i colloqui con i genitori e con i minori, nell'apertura all'assunzioni di dati provenienti da altre fonti e infine nella scelta oculata di test che risultino validi per quella determinata situazione. In tal modo il contraddittorio tra le parti verterebbe di fatto sulla logica con la quale sono state tratte le conclusioni, sulla scelta dei pesi da attribuire ai vari contenuti e sulla motivazioni logiche di tali scelte e non su una teoria più "accreditata" rispetto all'altra.

❖ *Contesto sociale e culturale di appartenenza;*

Protocollo di Milano 2012	Guidelines APA 2010 <sup>11</sup>	AACAP Practice Parametres 1997 <sup>12</sup>
---------------------------	-----------------------------------	--

---

11 La traduzione è degli autori;

12 Ibidem;

<p>Punto 4. Pur non avendo finalità terapeutiche il consulente, sia esso il CTU ovvero il CTP, ha l'obiettivo di salvaguardare il benessere psicofisico del minore.</p>	<p>Punto 2. Il benessere del bambino è preminente.  <b>Ratio.</b> Gli psicologi cercano di mantenere un appropriato livello di rispetto e di comprensione per le pratiche genitoriali e le preoccupazioni personali; comunque gli psicologi sono attenti che tali considerazioni siano secondarie al benessere del bambino.</p>	<p>Etica e Valori  [...]  Il valutatore deve guardarsi dall'imporre i propri valori a ciascun genitore.</p> <p>Religione  [...]  Il valutatore deve considerare il significato delle questioni religiose all'interno del contesto familiare.</p>
<p>Punto 1. Accettare l'incarico consulenziale solo se si ha una specifica e comprovata competenza.</p>	<p>Punto 4. Gli psicologi si sforzano di avere e mantenere una competenza specializzata.  <b>Ratio.</b> [...] La corte si attende che gli psicologi dimostrino un livello di esperienza che riflette una comprensione contestuale, una integrazione forense ed allo stesso tempo le capacità di testare e di intervistare.</p>	
<p>Punto 2.2 Ricorrere a molteplici fonti di informazioni per ogni area che deve essere analizzata.  Nell'espletamento della valutazione, l'esperto non si limita al resoconto fornito dalle persone in valutazione, ma attinge informazioni e dati da molteplici fonti, integrando le informazioni. L'esperto, inoltre, nel rispondere al quesito, basa le proprie valutazioni non solo su dati provenienti dalle persone coinvolte, ma anche su elementi emersi sia dall'osservazione della interazione delle persone tra loro sia dal contesto ambientale e familiare sia da eventuali operatori che hanno o hanno avuto in carico il minore o la famiglia o parte di essa.</p>	<p>Punto 6. Gli psicologi devono adottare pratiche di valutazione culturalmente informate e non discriminatorie  <b>Ratio.</b> Gli standard professionali e le linee guida sottolineano il bisogno per gli psicologi di essere consapevoli dei propri pregiudizi e di quelli degli altri, riguardanti l'età, l'identità di genere, la razza, l'etnia, le origini nazionali, la religione, l'orientamento sessuale, la disabilità, il linguaggio, la cultura e lo status socioeconomico. I pregiudizi e la mancanza di un'analisi adeguata da un punto di vista culturale possono interferire con la raccolta e l'interpretazione dei dati e, di conseguenza, con lo sviluppo di pareri e raccomandazioni valide.</p>	

L'analisi dei tre protocolli evidenzia con chiarezza la presenza nei due documenti americani di un elemento critico che potremmo definire di estrema attenzione al contesto razziale, culturale, sociale ed individuale dei genitori coinvolti nei procedimenti di affidamento dei minori. Un fattore, quest'ultimo, maggiormente articolato nelle Guidelines A.P.A. rispetto al protocollo A.A.C.A.P., che non trova comunque alcun riscontro nelle linee guida di Milano.

Nei primi due punti delle Guidelines A.P.A., vale a dire il n. 2 ed il n. 4, il riferimento è comunque ad una *comprensione (insight)* che, nel primo caso, viene richiesta nei confronti delle pratiche genitoriali e delle preoccupazioni personali, mentre nel secondo caso viene riferita genericamente al

contesto. Il termine inglese *insight* letteralmente significa “vedere dentro”; utilizzato in riferimento al contesto, rimanda dunque alla facoltà di includere, contenere o fare nostro un qualcosa che, per sua stessa natura, è intorno a noi ed estraneo. Siamo quindi di fronte all’invito che gli autori rivolgono agli psicologi di includere in loro stessi, nel loro modo di pensare, anche le preoccupazioni altrui e le altrui pratiche, di includere, cioè, anche quell’insieme di valori e di regole che costituisce il contesto in cui i vari soggetti vivono e al quale essi si uniformano. Cosa di non poco conto, quest’ultima, nel momento in cui ci si accinge a valutare qualcuno nella consapevolezza che si sta decidendo del suo destino. L’atto della valutazione non può dunque esulare dalla complessità contestuale che caratterizza l’altro e, soprattutto, non può ridursi ad una pratica i cui parametri valutativi siano codificati a priori e calati tali e quali in ogni situazione sociale e personale.

Nel protocollo di Milano, a onor del vero, si trova un riferimento al termine *contesto*, ma ci si accorge facilmente che tale riferimento sottende un invito ad una pratica differente. Ad una attenta lettura, infatti, il documento italiano mostra di considerare il contesto non come ambito di comprensione primario della realtà del soggetto, ma come fonte aggiuntiva di informazioni atte ad integrare i dati derivanti dalle altre operazioni valutative.

La differenza si coglie facilmente al punto 6 delle Guidelines A.P.A., nel quale gli autori esprimono e delucidano l’importanza del fattore contestuale chiarendo la necessità per gli psicologi di essere consapevoli dei propri e degli altrui pregiudizi riguardanti l’età, l’identità di genere, la razza, l’etnia, le origini nazionali, la religione, l’orientamento sessuale, la disabilità, il linguaggio, la cultura e lo status socioeconomico. Il successivo sviluppo di questo tema fa comprendere il nucleo concettuale a cui mirano gli estensori del documento: gli psicologi devono essere a conoscenza dei retroterra culturali, razziali o in qualsiasi altro modo “diversi”, nei quali si trovano ad operare e a valutare. L’invito diviene via via più perentorio laddove si raccomanda l’uso della supervisione con altri colleghi o l’analisi della letteratura specializzata al fine acquisire conoscenze e di evitare l’insorgere di incomprensioni, fino a giungere all’affermazione che, se la mancanza di familiarità dello psicologo con alcune sottoculture apparisse insormontabile, egli dovrebbe informare di tale situazione il giudice o la corte il prima possibile. Anche qualora egli avesse perfetta conoscenza degli svariati ambiti, ciò potrebbe comunque non bastare, in quanto qualora si rendesse conto che i propri pregiudizi risultassero comunque preponderanti allora lo psicologo dovrebbe declinare il compito affidatogli dal giudice.

Questo riferimento, invero assai forte, sui differenti contesti di appartenenza dei genitori protagonisti dei procedimenti sull’affidamento dei minori non può certamente stupire in un paese, come gli Stati Uniti di America, caratterizzato fin dalla sua nascita da una ricchissima

multirazzialità e multiculturalità. Il nucleo concettuale che sta alla base della volontà degli autori consiste, a nostro avviso, in una constatazione sulla quale non si è ancora insistito abbastanza, almeno in Italia. La genitorialità non è una caratteristica che attraversa inalterabile tutte le culture o le fasce socio-economiche, di contro essa si declina e assume valenze differenti a seconda dell'ambito di appartenenza dei vari individui. La buona genitorialità, in altri termini, non è una prerogativa di una classe sociale o della razza bianca, dal momento che è prerogativa puramente personale e non gruppale. Ogni cultura o ogni ceto sociale, possiede i propri valori di riferimento rispetto al modo più opportuno di essere genitori: è all'interno di tali regole e valori condivisi, tipici di quell'ambito, che devono essere differenziati i buoni genitori da coloro che trascurano o traumatizzano i propri figli.

Una perfetta conoscenza dell'ambiente di vita dei soggetti ed una capacità di sapersi decentrare dai propri valori di riferimento: questo è quanto viene richiesto dalla Guidelines A.P.A. agli psicologi forensi. Se non si possiede un sguardo sereno e soprattutto informato su tali diversità, risulterà impossibile redigere una valutazione delle capacità genitoriali all'interno di una consulenza che riguarda individui appartenenti a contesti così differenti dal nostro.

Reputiamo sia giunto il momento che anche in Italia si debba iniziare ad interrogarsi su tale questione, in considerazione del fatto che le recenti, ad anche meno recenti, ondate immigratorie ci stanno sempre più ponendo sotto gli occhi modalità differenti di essere genitori. Le popolazioni rom, asiatiche, sudamericane, dell'est Europa, del centro Africa, devono essere ancora del tutto conosciute e comprese in questa loro valenza, ma al contempo i matrimoni misti e le separazioni che da essi conseguono, impongono sempre più allo psicologo forense una relativizzazione dei propri valori ed un'attenzione a quegli degli altri.

È fuori discussione, naturalmente, che l'invito degli autori delle Guedelines dell'A.P.A. al supremo interesse del minore resta e deve restare valido, ma una delle nuove sfide per lo psicologo consulente inizia ormai a connotarsi proprio con la capacità di saper contestualizzare l'interesse del minore all'interno di quelle diversità di cultura, di classe sociale, di microcultura, nella quale egli si trova ad operare e valutare.

❖ *La psicodiagnostica forense in ambito di affidamento dei minori:*

<b>Protocollo di Milano 2012</b>	<b>Guidelines A.P.A. 2010<sup>13</sup></b>	<b>Practice Parameters A.A.C.A.P. 1997<sup>14</sup></b>
----------------------------------	--	---

<sup>13</sup> La traduzione è degli autori;



<p>Punto 8. Nella sua valutazione l'esperto impiega più strumenti al fine di garantire accuratezza e obiettività. Utilizza pertanto metodi integrati e strumenti di osservazione che permettono di formulare ed esplorare più ipotesi alternative, cercando di evitare fallacie logiche o bias cognitivi (errori inferenziali sistematici). Egli rende nota la propria impostazione teorica di riferimento ed esplicita altresì i processi inferenziali attraverso i quali arriva alle sue conclusioni. L'esperto impiega pertanto una metodologia, criteri di valutazione e strumenti pertinenti rispetto all'oggetto di indagine e accettati dalla comunità scientifica;</p> <p>Punto 2.2. Ricorrere a molteplici fonti di informazione per ogni area che deve essere analizzata. (...) utilizzo di strumenti di valutazione ritenuti idonei e specificatamente ritenuti validi per il contesto psicoforense, ove possibile e necessario, al minore, in relazione al quesito formulato dal giudice;</p>	<p>Punto 10. Gli psicologi si sforzano di utilizzare metodi multipli di ricerca di dati.  <b>Ratio:</b> Metodi multipli di ricerca dei dati migliorano la validità e l'affidabilità delle eventuali conclusioni, opinioni e le raccomandazioni degli psicologi. (...) Applicazione: (...) Metodi diretti di raccolta dei dati includono, tra le metodologie utilizzate, i test psicologici, i colloqui clinici e l'osservazione comportamentale (...);</p> <p>Punto 11. Gli psicologi si sforzano di interpretare l'insieme di dati in un modo coerente con il contesto della valutazione.  <b>Ratio:</b> Il contesto nel quale avviene la valutazione sulla custodia del bambino può influenzare le percezioni ed il comportamento delle persone delle quali vengono raccolti i dati, quindi alterare sia le risposte ai test psicologici che i risultati alle interviste. I dati inaffidabili portano ad una diminuzione della validità, cosa che aumenta il rischio di conclusioni errate, pareri infondati e raccomandazioni fuorvianti.  <b>Applicazione:</b> gli psicologi devono considerare e anche a documentare il modo in cui il coinvolgimento in un procedimento sulla custodia del bambino può influenzare il comportamento delle persone i cui dati sono raccolti. Per esempio, nel riportare i risultati dei test sulla personalità, possono scegliere di evidenziare i risultati delle ricerche circa l'elevazione delle scale di validità in caso di conflittualità relativamente alle questioni di affidamento dei figli;</p>	<p>C.8 (pag. 65S). In molti casi, i test psicologici sui genitori non sono richiesti. Test psicologici, come il Minnesota Multiphasic Inventory, il Thematic Apperception Test o il Rorschach non sono progettati per l'utilizzo nelle valutazioni genitoriali. La loro introduzione in un processo legale porta battaglie professionali sul significato dei dati grezzi e gli avvocati valorizzano la "psicopatologia" ma essa può avere una scarsa utilità nella valutazione della genitorialità. (...) Certi test sono stati indicati come aventi una particolare utilità nelle valutazioni di variabili specifiche alla valutazione della custodia. Questi includono il Bricklin Perception of Relationship test (Bricklin, 1995). L'uso di questi test è controverso al presente. Il loro ruolo nelle valutazioni di custodia dovrebbe essere aggiuntivo e non dovrebbero prendere il posto di una valutazione complessiva;</p>
---	--	--

Come si può notare già nel 1997 (oltre 15 anni or sono) oltre oceano si erano compresi i limiti di una metodologia d'indagine psicodiagnostica che, di contro, in Italia è sempre in auge e persevera nel suo utilizzo. Potremmo restare sorpresi che l'A.P.A. nel 2010 niente aggiunga circa i metodi specifici d'indagine (esempio privilegiare quel test piuttosto che l'altro). In realtà i cultori della materia ben conoscono che numerose sono le pubblicazioni che concernono la valutazione

---

14 Ibidem;

psicodiagnostica forense specifica e non per le controversie per l'affido dei minori<sup>15</sup>, pertanto, ma è una ipotesi degli autori, tale “lacuna” in realtà non lo è dati i numerosi contributi che trattano l'argomento e, all'interno dei quali, concetti di validità ed attendibilità dello strumento psicodiagnostico da utilizzare sono concetti cardine in ogni specifica indagine forense. Come a dire che niente è detto perché tutto è già stato detto<sup>16</sup>, per ora niente è da aggiungere.

Esplicativo di ciò è l'indicazione proposta dalle Linee Guida redatte dall'A.P.A. per ciò che concerne il tema della valutazione forense: tutto il decimo paragrafo si concentra sull'importanza dell'assessment forense: “(...) I professionisti forensi utilizzano le procedure di valutazione con le modalità e per le finalità che sono appropriate alla luce della ricerca o prova della loro utilità e corretta applicazione (EPPCC Standard 9.02, American Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education in press9). Questo include tecniche di valutazione, interviste, test, strumenti ed altre procedure e la loro somministrazione, adattamento, assegnazione del punteggio e interpretazione. I professionisti forensi utilizzano strumenti di valutazione la cui validità ed affidabilità è stata stabilita per l'utilizzo con i membri della popolazione valutata. Quando tale validità ed affidabilità non è stata stabilita, i professionisti forensi considerano e descrivono i punti di forza ed i limiti delle loro scoperte. I professionisti forensi utilizzano metodi di valutazione che sono pertinenti alla preferenza e competenza della lingua del candidato, a meno che l'uso di un linguaggio alternativo è rilevante per il problemi di valutazione (EPPCC Standard 9.02). La valutazione in contesti forensi differisce dalla valutazione in contesti terapeutici (...) i professionisti forensi cercano di prendere in considerazione i punti di forza ed i limiti dell'impiego di procedure di valutazione tradizionali negli esami forensi (...). Quando la validità di una tecnica non è stata stabilita nel contesto forense o nell'ambiente in cui viene utilizzata, il professionista forense cerca di descrivere i punti di forza ed i limiti di eventuali risultati della prova e di spiegare l'estrapolazione di questi dati dal contesto forense. A causa delle numerose differenze tra contesti forensi e terapeutici, i professionisti forensi considerano e cercano di rendere noto che alcuni risultati degli esami possono garantire un'interpretazione sostanzialmente diversa quando somministrati in contesti forensi”<sup>17</sup>.

---

15 Per lo specifico delle indagini sui test psicologici nelle controversie in materia di affidamento si rimanda a Keilin & Bloom (1986); Ackerman & Ackerman (1997); LaFortune & Carpenter 1998; Hagen & Castagna 2001; Finally, Bow & Quinell (2001); Archer, Buffington – Vollum, Vauter Stredny & Handel (2006). Nonostante i risultati possono sembrare controversi (Otto R.K., 2003) molti articoli sono stati scritti sullo specifico della psicodiagnostica forense ad esempio De Matteo, Krauss D.A., Marczyk & Burl (2009) ed altri, ma per tutti si rimanda alle Specialty Guidelines for Forensic Psychology A.P.A. 2011;

16 In America grandissima importanza viene data al F.A.I.s (Forensic assessment Instruments) cioè a strumenti psicodiagnostici specifici per il contesto forense;

17 La traduzione è degli autori. Anche se non viene nominato alcun test nello specifico la vasta letteratura a disposizione, l'obbligo della preparazione professionale dello psicologo forense fanno sì che l'“arbitrarietà” della scelta dello strumento sia fortemente limitata;

Nel protocollo italiano è ottimale il riferimento e la puntualizzazione a “*strumenti ritenuti idonei e validi per il contesto forense*” ma, tale “generica” accezione, può portare, data la “giungla” di psicologi improvvisati forensi, a scegliere quel test piuttosto che l’altro senza un’adeguata selezione e senza che gli standard e le caratteristiche del contesto, come discusso al primo punto, trovino riconoscimento.

Significativo a tale proposito è quanto dichiarato al punto 11 delle Guidelines circa l’importanza del contesto della valutazione. Troppo spesso interpretazioni cliniche portano a giudizi circa l’eventuale stato di ansia o accettabilità con cui i soggetti si pongono di fronte al consulente ma, come possiamo non tenere in considerazione che noi, nell’arco di un tot numero di incontri, dobbiamo rispondere della sua capacità genitoriale, del fatto se è un buon genitore o, detto in altri termini se suo figlio/a può o non può godere di lui/lei?

Sicuramente studi in tal senso in Italia mancano ed è auspicabile, data l’importanza della psicologia forense, che specifici strumenti o “tarature” vengono analizzate e/o studiate onde evitare interpretazioni che rischiano di essere fuorvianti e pregiudizievoli.

In sintesi, a conclusione di questa breve disamina, ciò che fa riflettere gli autori è che in Italia, si fanno ancora considerazioni in merito a ciò che altrove appare scontato e non si giunge ad una riflessione più ampia e critica su nuovi aspetti che, bene o male, coinvolgono i partecipanti alle controversie in merito all’affidamento dei figli.

Gli autori, non voglio però essere fraintesi. E’ assolutamente importante che professionisti forensi (psicologi, psichiatri, avvocati etc.) si impegnino nella stesura di documenti atti a voler dare una certa uniformità alla metodologia peritale ma, nondimeno, tali iniziative dovrebbero comunque essere rappresentate ed aggiornate da organi istituzionali nell’adempimento al loro mandato per la tutela e la promozione di figure specializzate<sup>18</sup>.

## **Bibliografia:**

---

<sup>18</sup> Si fa riferimento al fatto l’American Psychology Association ha, al suo interno 54 divisioni che si occupano delle differenti tematiche afferenti alla psicologia (dall’età evolutiva, alla vecchiaia, alla ricerca sperimentale, alla clinica etc): nello specifico la divisione 41 si occupa della promozione e dell’approfondimento di tutti gli aspetti della psicologia che si applicano ai sistemi giuridici. In Italia non esiste una concezione della psicologia forense in tal senso;

AACAP Official Action, Practice Parameters for child custody evaluation, *Journal American Accademy Child and Adolescent Psychiatry*, 36:10 Supplement, October 1997;

American Psychological Association, *Guidelines for child custody evaluations in family law proceedings*, December 2010;

Archer R.P., Buffington-Vollum J.K., Vauter Stredny R., Handel R.W. (2006), A survey of psychological test use patterns among forensic psychologist, *Journal of Personality assessment*, 87 (1), 84-94;

Bricking B. (2005), Nuovi test psicologici per l'affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio, *Psicologia e Giustizia*, Anno VI, numero 2, luglio-dicembre;

Bow J.N., Quinell F.A. (2002), A critical review of child custody evaluation reports, *Family Court Review*, vol. 40, no. 2, april 2002, 164-176;

De Matteo D., Krauss D.A., Marczyk G., Burl J. (2009), Educational and Training Models in Forensic Psychology, *Forensic Psychology*, vol. 3 n. 3, 184-191;

Gadamer, H. G., (1994): *Dove si Nasconde la Salute*; Milano, Raffaello Cortina;

Heilbrun K. (1992), The role of psychological testing in forensic assessment, *Law and Human Behavior*, vol. 16, no. 3, Jun;

Hilsenroth M.J., Stricker G. (2004), A consideration of challenges to psychological assessment instruments used in forensic settings: Rorschach as exemplar, *Journal of Personality assessment*, 83(2), 141-152;

Otto R.K. (2003), Buffington-Vollum J.K., and Edens J.F., Child Custody Evaluation, *Handbook of Psychology*, 177-208;

Quinell F.A., Bow J.N. (2001), Psychological tests used in child custody evaluations, *Behavioral Sciences and the law*, 19, 491-501;

Wakefield H., Underwager R. (1993), Misuse of psychological tests in forensic settings: some horrible examples, *American Journal of Forensic Psychology*, vol. 11 (1), 55-75;